



## **Mandato di prestazione dell'Ente autonomo di diritto comunale "Faido Fit & Fun" e del relativo budget globale per la gestione e promozione delle infrastrutture sportive, turistiche, culturali e ricreative presenti sul territorio del Comune di Faido**

### **Art. 1 Oggetto e scopo del mandato**

<sup>1</sup>Il mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune di Faido e l'Ente **Faido Fit & Fun** (in seguito Ente) nell'ambito della gestione e la promozione delle infrastrutture sportive, turistiche, culturali, di svago ed economiche presenti sul territorio del Comune di Faido, della promozione della politica dello sport, della cultura, del turismo e dello svago e della gestione dei rapporti con le società sportive e ricreative.

<sup>2</sup>Il mandato definisce le prestazioni che l'Ente eroga e il contributo globale fornito dal Comune a copertura dei costi prodotti dall'attività svolta.

### **Art. 2 Compiti generali**

<sup>1</sup>L'Ente promuove sport, cultura, turismo e svago nel Comune di Faido, gestisce le infrastrutture comunali e si impegna a garantire e sostenere l'offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alla cultura, al turismo e allo svago, alle società locali e agli utenti. Favorisce la collaborazione tra le società e associazioni locali e ne cura i rapporti. Collabora nell'organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni sportive, culturali e ricreative. Promuove in generale la collaborazione regionale in ambito dello sport, della cultura e dello svago, gestisce la Buvette della Pista e la FaidoCard.

<sup>2</sup>La gestione della politica dell'Ente deve essere attuata secondo i seguenti principi:

- parità di trattamento delle persone;
- armonizzazione fra attività sportiva, culturale, ricreativa e vita sociale;
- promozione della responsabilità individuale e collettiva tramite il coinvolgimento degli utenti nelle decisioni che li riguardano;
- incoraggiamento rispettoso dell'integrità fisica e morale degli utenti;
- educazione alla lealtà e al rispetto dell'ambiente.

### **Art. 3 Compiti particolari**

Nell'ambito della trasmissione di conti consuntivi al Municipio, l'Ente fornisce, oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo, degli indicatori sull'offerta e la rispondenza dell'utenza.

### **Art. 4 Gestione delle infrastrutture sportive, culturali e ricreative**

<sup>1</sup>In particolare l'Ente gestisce, promuove e si occupa della manutenzione ordinaria delle seguenti strutture sportive di proprietà del Comune di Faido, tramite le attrezzature e/o apparecchiature del Comune che restano di proprietà comunale:

- campo di calcio di Faido;
- pista di ghiaccio coperta e strutture annesse;
- strutture pump track, boulder, MTB skillpark e trail, palestra calisthenics, area fitness in zona Saesc;
- strutture del Centro scolastico Faido, relativamente agli orari extra scolastici, e più precisamente: palestre, aula magna e campi sintetici basket e calcio;
- sale multiuso presenti nelle frazioni;
- stabile denominato "Castelletto";
- centro protezione civile di Faido e Osco;
- aree di sosta per camper;
- area svago presso la cascata Piumogna;
- sentieri didattici;
- tavole informative;
- sentieri locali;

- postazioni fisse corsa orientamento;
- parchi giochi aperti al pubblico.

<sup>2</sup>Per manutenzione ordinaria delle infrastrutture si intende la manutenzione legata alla gestione quotidiana delle infrastrutture sportive, culturali e ricreative.

L'Ente si occupa anche della pianificazione dell'utilizzazione delle palestre comunali al di fuori degli orari scolastici.

#### **Art. 5 Gestione straordinaria**

<sup>1</sup>La gestione straordinaria delle infrastrutture sportive, culturali e ricreative comunali viene affidata al Comune attraverso i suoi servizi.

<sup>2</sup>L'ente collabora con i servizi comunali preposti nel definire le necessità e le priorità di intervento straordinarie e nell'allestimento dei relativi messaggi da sottoporre al Consiglio comunale.

#### **Art. 6 Acquisti**

<sup>1</sup>L'Ente è libero di effettuare acquisti (macchinari, materiale vario, ecc.) fino ad un importo massimo di CHF 20'000.-/annui.

<sup>2</sup>La decisione spetta al Consiglio direttivo, fanno stato le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

<sup>3</sup>In caso di necessità l'Ente può far capo alla liquidità del Comune, in un rapporto di debito/credito tra i due enti.

<sup>4</sup>Oltre l'importo di CHF 20'000.-/annui, le modalità d'acquisto devono essere concordate con il Municipio.

#### **Art. 7 Personale**

L'Ente deve disporre del numero adeguato di dipendenti e con i requisiti professionali adatti in funzione dei compiti svolti.

#### **Art. 8 Durata del mandato**

<sup>1</sup>Il mandato ha una durata annuale e per la prima volta entra in vigore il 1. gennaio 2024.

<sup>2</sup>Il mandato deve essere approvato dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.

#### **Art. 9 Rinnovo del mandato**

<sup>1</sup>Al termine dell'anno il mandato viene rinnovato per un nuovo periodo da 1 a 4 anni e sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.

<sup>2</sup>Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato tre mesi prima della sua scadenza.

<sup>1</sup>Il mandato può essere disdetto dal Consiglio comunale con un preavviso di 6 mesi.

<sup>2</sup>In caso di gravi inadempienze dell'Ente il mandato può essere disdetto in qualsiasi momento da parte del Consiglio comunale.

<sup>3</sup>In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività dell'Ente e nei suoi obblighi contrattuali.

#### **Art. 11 Mezzi finanziari**

<sup>1</sup>Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato l'Ente dispone:

- del contributo globale stanziato dal Comune secondo il fabbisogno stimato dall'Ente presentato annualmente in fase di preventivo;
- dei mezzi che lo stesso Ente è in grado di ricavare dalla sua attività.

<sup>2</sup> Il contributo globale messo a disposizione dal Comune di Faido per l'anno 2024 è di CHF 680'000.-.

Il contributo globale annuale viene versato all'Ente in quattro rate, ognuna all'inizio di ogni trimestre.

<sup>3</sup> Il contributo globale è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato dall'Ente, che deve essere presentato entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato.

#### **Art. 12 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile**

<sup>1</sup>Il contributo globale garantito dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- modifiche legislative non previste;
- livello di attività eccezionalmente basso.

<sup>2</sup>L'Ente assume i disavanzi d'esercizio residui.

<sup>3</sup>Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e, per quanto possibile, al miglioramento dei compiti generali di cui all'art. 2 dello Statuto.

#### **Art. 13 Vigilanza**

<sup>1</sup>Il Municipio, tramite i servizi finanziari, è preposto alla vigilanza del mandato di prestazione.

<sup>2</sup>Nell'ambito della trasmissione dei dati di consuntivo l'Ente deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo, degli indicatori sull'offerta e sulla rispondenza dell'utenza.

#### **Art. 14 Obblighi dell'Ente**

<sup>1</sup>L'Ente sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla gestione delle risorse umane, delle risorse logistiche e delle risorse finanziarie.

<sup>2</sup>L'Ente si impegna a garantire ai propri utenti, cittadini, turisti e società sportive, associazioni culturali e ricreative l'informazione e la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite.

<sup>3</sup>Il conto d'esercizio annuale e il rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio, per il tramite dei servizi finanziari comunali, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile.

<sup>4</sup>Il preventivo deve essere fornito al Municipio per il tramite dei servizi finanziari comunali entro il 30 settembre di ogni anno.

#### **Art. 15 Responsabilità**

L'Ente è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.

#### **Art. 16 Entrata in vigore**

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale.

*Approvato dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria del 19 dicembre 2023*

*Approvato dalla Sezione degli Enti locali con decisione no. 006144 del 27 maggio 2024*

**Allegato B**  
**Organigramma**

